



COMUNE DI CASSOLNOVO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANOMISSIONE E RIPRISTINO DELLE SEDI
STRADALI COMUNALI O DI USO PUBBLICO
O SU SUOLO PUBBLICO

INDICE

Capo I – Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Art. 2. Autorità competenti

Capo II – Procedura per la realizzazione dei lavori

Art. 3. Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 4. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 5. Autorizzazione

Art. 6. Prescrizioni per posa in opera di servizi.

Art. 7. Procedura di fine lavori o di termine delle opere.

Art. 8. Opere urgenti.

Art. 9. Interventi per la sicurezza stradale

Art. 10. Sicurezza dei lavori

Art. 11. Conferenza di Servizi e Programmazione delle opere

Capo III – Disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Art. 12. Banchina stradale

Art. 13. Piano viabile bitumato

Art. 14. Ripristini di superficie pavimentate in porfido o in masselli cementizi e di aree verdi

Capo IV – Garanzie e procedure di risarcimento per danni a terzi e a cose

Art. 15. Indennizzo

Art. 16. Cauzione

Art. 17. Procedura di risarcimento per danni a terzi o a cose

Art. 18. Sicurezza dell'intersezione delle strade private sulla pubblica via.

Capo V. Sanzioni.

Art. 19. Sanzioni.

Art. 20. Misure prescrittive

Art. 21. Disposizioni finali.

Art. 22. Abrogazione

ALLEGATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi della seguente legislazione di riferimento:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
- Codice civile;

Capo I – Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina tutti i lavori relativi alla realizzazione di reti tecnologiche ed energetiche, acqua potabile e fognature, formazioni o ripristini di manufatti e ogni altra opera di allacciamento o di manutenzione che comportino la manomissione del suolo pubblico, nonché i raccordi delle strade private che si intersecano con la pubblica via, in attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Regolamento persegue la finalità di tutela dell'incolumità dei cittadini e dei veicoli, nonché di garantire la sicurezza del traffico e della viabilità da ogni stato di pericolo per la circolazione.

Art. 2. Autorità competenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le Autorità competenti sono il Sindaco, l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II – Procedura per la realizzazione dei lavori

Art. 3. Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla manomissione del suolo pubblico di cui all'art. 1, deve inoltrare apposita domanda motivata e indirizzata al Comune di Cassolnovo, utilizzando la modulistica disponibile di cui all'Allegato al presente regolamento in carta semplice.
2. Nella domanda il richiedente deve riportare:
 - a-le proprie generalità,
 - b-la residenza,
 - c-il codice fiscale,
 - d-le generalità dell'esecutore dei lavori ed i riferimenti per una sua immediata reperibilità (recapiti telefonici, indirizzo email),
 - e-le motivazioni che devono comportare la manomissione del suolo pubblico (si può ricavare dall'art. 1)
 - f-i tempi di esecuzione,
 - g-le esatte dimensioni dell'area da manomettere,
 - h-l'esatta localizzazione dell'area oggetto della manomissione,
 - i-la profondità degli scavi,
 - l-la descrizione dei manufatti da realizzare o da posare in opera;
3. Unitamente alla domanda, devono essere allegate:

- a-ricevuta di avvenuto deposito della cauzione;
 - b-planimetria, in duplice copia, in scala non inferiore a 1:2000, che riporti l'esatta indicazione del luogo dove le opere di manomissione saranno eseguite;
 - c-un disegno esplicativo dei lavori, oltre alla planimetria;
 - d-dichiarazione in cui il richiedente si assume la responsabilità per danni a terzi e cose e si impegna ad assolvere e rispettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento nel corso dell'esecuzione dei lavori di manomissione, nonché alle norme di Legge e altri Regolamenti che possono avere attinenza con la richiesta presentata ed a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento autorizzativo;
 - e-dichiarazione con cui il richiedente si impegna a prendere contatto con la Società o gli Enti gestori di pubblici servizi, comunicando agli stessi data, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici competenti, ha facoltà di richiedere disegni e particolari degli scavi o delle opere da realizzare o rilievi dello stato di fatto dei luoghi atti a meglio identificare l'inserimento delle opere da eseguirsi.

Art. 4. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertata la regolarità dell'istanza e la fattibilità dell'intervento, rilascia il provvedimento autorizzativo entro quindici giorni dalla data di presentazione e di protocollo della domanda.
2. Qualora l'Ufficio ritenesse la documentazione incompleta o non corretta ovvero accertasse l'impossibilità dell'esecuzione delle opere, può, entro lo stesso termine, richiedere l'integrazione della documentazione o comunicare diniego motivato all'istanza presentata.
3. Se l'integrazione della documentazione non dovesse essere presentata entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio, la richiesta presentata sarà da ritenersi decaduta, senza obbligo di comunicazione al richiedente.

La domanda sul medesimo oggetto può essere inoltrata come nuova domanda, se ne ricorresse la necessità.

Art. 5. Autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata, oltre alle indicazioni di legge, dovrà riportare:
 - generalità del richiedente, residenza e codice fiscale;
 - oggetto dell'autorizzazione;
 - luogo di esecuzione delle opere;
 - durata e periodo di esecuzione dei lavori;
 - il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere, anche in allegato;
 - dichiarazione di manleva / espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi per il danneggiamento di servizi interrati esistenti, per danni causati a persone, cose, autoveicoli sia durante il corso dei lavori sia successivamente durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio o per la cattiva esecuzione del ripristino, in relazione alla sicurezza stradale o al mancato rispetto delle norme del Codice della strada.
2. L'Ufficio tecnico competente, di concerto con il Comando di Polizia Locale, può stabilire prescrizioni circa i tempi e le modalità di intervento, tenuto conto delle necessità di tutela della sicurezza del traffico e della viabilità o di esigenze di pubblico interesse (*presenza di mercato, esecuzione di altri lavori, svolgimento di feste patronali, di una fiera e/o manifestazione, ecc.*).

3. L'autorizzazione è consegnata all'interessato.
4. Il Cittadino autorizzato o il concessionario del servizio ha l'obbligo di consegnare copia dell'autorizzazione all'esecutore dei lavori, il quale deve tenere nel luogo dei lavori, l'atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta delle Autorità competenti.
5. L'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta motivata.
6. Nell'autorizzazione le Autorità competenti hanno facoltà di prescrivere l'adozione di tutte quelle modalità tecniche che si ritengono necessarie per la perfetta riuscita dei lavori, compreso il ripristino della segnaletica verticale.
7. L'autorizzazione stessa è revocabile in ogni tempo in rapporto alle esigenze del servizio stradale, senza diritto ad indennità o rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo da parte del concedente, fermo restando che vanno poste in essere le misure per garantire la sicurezza stradale (segnaletica di pericolo).
8. Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale ma comunque soggetta ad uso pubblico, il Cittadino autorizzato o il concessionario del servizio dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
Tale autorizzazione costituirà parte integrante della richiesta e non è soggetta al versamento dell'indennizzo.

Art. 6. Prescrizioni per posa in opera di servizi.

1. Qualora le opere riguardino la posa di reti o tratti di reti relativi a servizi pubblici da posarsi nel sottosuolo da parte di società o enti, le stesse dovranno essere posate secondo le specifiche tecniche in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e a regola d'arte, al fine di non compromettere la sicurezza stradale.
2. Il richiedente dovrà dichiarare già nell'istanza che le linee ed i manufatti da realizzare saranno posati secondo quanto precedentemente indicato, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità:
3. Nel caso di allacciamenti alla pubblica fognatura, nei soli casi in cui non intervenga direttamente l'Ente Gestore, dovrà essere presentato ad integrazione dei documenti, di cui all'art. 3, il parere dello stesso.
4. Se l'oggetto dell'autorizzazione riguarda l'allacciamento di più utenze, il concessionario deve predisporre un piano generale per la realizzazione contemporanea di tutti gli allacciamenti previsti nel progetto, al fine di evitare continue manomissioni del suolo pubblico. A tale scopo la richiesta deve essere integrata da una planimetria con l'esatta indicazione dei singoli allacciamenti.
5. Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere smaltito giornalmente a norma di legge.
6. Nei tratti in cui gli scavi interessano la pavimentazione bitumata, la stessa dovrà essere tagliata nettamente con apposita fresa al fine di evitare danneggiamenti alla restante parte della pavimentazione.
7. Gli scavi di attraversamento devono essere eseguiti in due tempi al fine di non compromettere o ostacolare la circolazione stradale che non potrà essere interrotta, salvo apposito provvedimento rilasciato su specifica richiesta rivolta al Comando di Polizia Locale.
8. Le macchine operatrici operanti sulla sede stradale dovranno essere munite di ruote pneumatiche o cingoli in gomma e dovranno essere utilizzati appositi tamponi in legno sotto gli stabilizzatori al fine di non danneggiare la pavimentazione.
9. Al termine della giornata lavorativa gli scavi dovranno essere completamente reinterrati e messi in sicurezza con apposita segnalazione in conformità al Codice della Strada.

10. Durante l'intero corso dei lavori e sino al completo ripristino della sede stradale, il concessionario deve garantire la sicurezza della viabilità mediante l'adozione di misure di segnaletica previste dal Codice della Strada.
11. Qualora fosse necessario, il concessionario deve provvedere al personale adeguatamente attrezzato per la regolazione del traffico ed all'adempimento delle ulteriori prescrizioni.
12. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata agli Uffici competenti con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
13. I tempi di realizzazione dei lavori -inizio ed ultimazione- dovranno essere scrupolosamente rispettati, salvo proroga motivata. (art. 10)
14. Qualora si verificasse la necessità di dover procedere a variazioni nella realizzazione delle opere rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione, tali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica richiesta.
15. Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l'autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. In tal caso, l'indennizzo di cui all'art.15 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati nei dodici mesi precedenti l'intervento richiesto e del 50% per sedimi sistemati da dodici a ventiquattro mesi prima dell'intervento richiesto, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (*es. fresature, tappeti, ecc.*).
16. A garanzia del corretto ripristino del suolo manomesso, il concessionario dovrà, all'atto della richiesta, prestare idonea cauzione, mediante deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa, il cui importo sarà determinato dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
17. Il deposito cauzionale sarà rimborsato o la fidejussione svincolata, entro sei mesi dalla fine lavori e dopo il sopralluogo eseguito dagli uffici competenti.
18. La fidejussione dovrà contenere la clausola di escussione a prima richiesta e l'obbligo di assenso del Comune per qualsivoglia modifica, oltre ad avere validità di un anno tacitamente rinnovabile; inoltre la fidejussione non potrà essere svincolata senza l'assenso scritto del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
19. Poichè le fondazioni delle opere e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente a causa della posa in opera dei servizi, a titolo di indennizzo o di ristoro, gli operatori del sottosuolo dovranno corrispondere all'Amministrazione una somma quantificata in base agli importi di cui al successivo art. 15, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 7. Procedura di fine lavori o di termine delle opere.

1. Al termine dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione alle autorità competenti, al fine di accertare la regolare esecuzione e il completamento definitivo dei lavori e delle opere.
2. Se dall'accertamento risultassero incongruenze, il concessionario deve provvedere all'esecuzione dei lavori che saranno indicati e con le modalità prescritte. In caso contrario i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese occorrenti saranno addebitate al concessionario.

Art. 8. Opere urgenti.

1. Qualora, per comprovati motivi di pubblica o privata necessità e/o incolumità, per situazioni che possono causare pregiudizio a immobili, manufatti o altro, e/o per garantire i

pubblici servizi, si rendesse necessario l'urgente ed improrogabile manomissione del suolo pubblico, chi esegue i lavori deve comunicare tempestivamente alle autorità competenti sull'inizio dei lavori e inviare al Comune entro le 12 ore successive la comunicazione in cui deve essere riportata la motivazione dell'esecuzione urgente dei lavori.

La comunicazione può essere inviata in via preliminare anche via fax, o via e-mail:

-fax Ufficio Tecnico Comune di Cassolnovo: 0381-929175,

-email: tecnico@comune.cassolnovo.pv.it,

-email: polizialocale@comune.cassolnovo.pv.it,

2. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, gli Uffici competenti (Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Locale), eseguono il sopralluogo al fine di accertare l'effettiva improrogabilità e urgenza delle opere e la correttezza nell'esecuzione dei lavori e dei ripristini.

3. Alle Società o Enti gestori erogatori di pubblici servizi, solo nel caso di manomissioni finalizzate a garantire i servizi stessi, potranno essere rilasciate autorizzazioni provvisorie, da regolarizzare all'atto della richiesta.

In questo caso i lavori dovranno essere iniziati nello stesso giorno e condotti senza interruzione sino all'ultimazione.

Art. 9. Interventi per la sicurezza stradale

Nel corso dell'esecuzione dei lavori o delle opere, gli uffici competenti possono stabilire ulteriori prescrizioni in ordine alla segnaletica da porre in opera per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 10. Sicurezza dei lavori

1. Per l'esecuzione dei lavori o delle opere è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e successive modifiche ed integrazioni. *(la normativa di riferimento vigente è il D.Lgs. n. 81/2008)*

2. In ogni caso gli uffici competenti sono sollevati per qualsiasi inosservanza commessa dall'esecutore e dal responsabile dei lavori.

Art. 11. Conferenza di Servizi e Programmazione delle opere

1. Per quanto riguarda l'esecuzione ordinaria delle opere strutturali relative alla posa in opera dei servizi, gli enti interessati devono comunicare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno il programma indicativo delle opere strutturali che intendono eseguire sul suolo pubblico nell'anno successivo.

2. Il Comune (Ufficio tecnico), qualora ne ravvisi la necessità, indice apposita conferenza di servizi, in cui gli enti interessati devono disporre una precisa programmazione dei lavori, al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi alla viabilità e alla circolazione stradale.

Capo III – Disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Art. 12. Banchina stradale

1. In banchina stradale, il reinterro degli scavi eseguiti deve essere eseguito mediante la posa di materiale misto in parte o di sabbia e ghiaia di torrente o di prodotti proveniente da demolizioni edili opportunamente trattati, secondo le indicazioni prescritte, e deve essere opportunamente costipato mediante l'uso di mezzi meccanici vibranti previo inumidimento, fino al perfetto assestamento. Il piano della banchina dovrà essere perfettamente regolarizzato ed il materiale eccedente asportato. Deve essere garantito lo scolo laterale delle acque.

2. Il richiedente deve provvedere altresì alla ripresa di abbassamenti che dovessero verificarsi successivamente in corrispondenza ai tratti interessati dai lavori.

Art. 13. Piano viabile bitumato

1. Il reinterro degli scavi fino alla quota strada deve essere eseguito esclusivamente con materiale misto di sabbia e ghiaia compresso con mezzi meccanici vibranti previo inumidimento. Il costipamento deve essere eseguito sino al completo assestamento e compattazione del materiale. Immediatamente a tale operazione deve essere posto in opera, previa formazione di cassonetto, uno strato di conglomerato bituminoso in misto di sabbia e ghiaia (tout-vénant) dello spessore minimo di cm. 10, misurati compressi, che dev'essere costipato con rullo compressore o piastra vibrante.

2. Nel caso non fosse possibile, per validi motivi, provvedere alla posa immediata del tout-vénant, può essere autorizzata, in via provvisoria, la posa di un leggero strato di pietrischetto bitumato, in attesa di eseguire i lavori come sopra descritti.

3. Il ripristino del manto di usura (tappeto) deve essere eseguito mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso fine, dello spessore di centimetri tre compresso, ancorato alla sottostante fondazione mediante lo spandimento di emulsione bituminosa.

Lo stesso deve essere compresso con rullo compressore o piastra vibrante, avendo cura di realizzare un perfetto raccordo tra la pavimentazione esistente ed il ripristino, onde evitare la formazione di cunette o avvallamenti sia trasversalmente sia longitudinalmente.

4. La superficie di stesura del tappeto deve essere maggiore di almeno cinquanta centimetri su ciascun lato dello scavo.

5. Fino al completamento delle opere il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se causati da successivi assestamenti non prontamente reintegrati.

6. Se il concessionario non dovesse provvedere nei tempi stabiliti al ripristino del tappeto, può richiedere al Comune ulteriore proroga dei termini dei lavori, che deve essere concordata con il Comune. A seguito della concessione della proroga il concessionario deve provvedere al ripristino entro i termini indicati.

7. Nel caso in cui il concessionario non riuscisse al ripristino entro i termini, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione della posa del tappeto, addebitando la spesa al concessionario.

8. L'Amministrazione ha facoltà di far eseguire la stesura del tappeto per una superficie sino a tre volte quella complessiva sopra richiesta su uno o più tratti continui di strada.

9. Il concessionario dovrà provvedere con immediatezza, anche dietro semplice richiesta verbale degli Uffici competenti, alla immediata ripresa di abbassamenti che dovessero verificarsi successivamente in corrispondenza dei tratti ripristinati. In caso contrario si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'opera, con addebito delle spese al concessionario tramite escussione della fidejussione o l'incameramento della cauzione.

10. Il concessionario deve comunicare formalmente l'ultimazione dei lavori presso gli Uffici competenti.

Art. 14. Ripristini di superficie pavimentate in porfido o in masselli cementizi e di aree verdi

1. In caso di manomissione di pavimentazioni in porfido o masselli cementizi, il concessionario deve far eseguire il ripristino da ditta specializzata, mediante posa in opera dei blocchetti precedentemente rimossi o altri identici per forma, colore, caratteristiche costruttive e di posa.

2. Il lavoro ultimato deve essere a regola d'arte e non dev'esservi alcuna discontinuità tra superficie esistente e area di ripristino.
3. Nel caso in cui la manomissione interessi aree fuori dalla sede stradale, quali aree adibite a verde pubblico, alberate e/o piantumate, l'intervento di ripristino deve garantire lo stato di fatto precedente la manomissione, mediante terreno vegetale posato a strati e costipato per evitare eventuali cedimenti, nonché risistemazione del verde e piantumazione.

Capo IV – Garanzie e procedure di risarcimento per danni a terzi e a cose

Art. 15. Indennizzo

1. Il Comune, a titolo di indennizzo a compenso sia del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla sicurezza della viabilità a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, sia delle spese di istruttoria, richiede un importo a titolo di indennizzo in rapporto al tipo di pavimentazione oggetto di esecuzione dei lavori.
2. Il versamento dell'indennizzo costituisce condizione essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Copia della ricevuta deve essere allegata alla domanda di autorizzazione ai lavori, di cui all'art. 3.
3. L'esonero del versamento dell'indennizzo è previsto nei seguenti casi:
 - nel caso di costruzione o rifacimento di una rete di sottoservizi, quando il ripristino definitivo interessa l'intera sede stradale o per il marciapiede per tutta la sua lunghezza;
 - nel caso di strade di cui l'Amministrazione comunale abbia già programmato il rifacimento, invitando espressamente gli enti gestori di sottoservizi e i richiedenti a eseguire gli interventi di manomissione entro una data prefissata a cui essi si siano adeguati;
 - in casi particolari, da valutarsi di volta in volta, con provvedimento motivato della Giunta Comunale (*eventi eccezionali o imprevedibili*).
4. Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
 - Tipo A – pavimentazione stradale bituminosa, cemento, ghiaia, terra.
 - Tipo B – pavimentazione stradale in autobloccanti
 - Tipo C – pavimentazione in porfido
5. In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabiliti i seguenti importi:
 - pavimentazione di tipo A : €- cm/ml 0,25
 - pavimentazione di tipo B : €- cm/ml 0,40
 - pavimentazione di tipo C : €- cm/ml 0,60
6. la determinazione dell'importo dell'indennizzo da versare è ottenuto moltiplicando la larghezza dello scavo per l'importo indicato al precedente comma (*esempio scavo di 50 cm di larghezza previsto per una strada di tipo A: € 0,25 x 50 cm. = €12,50 importo da versare quale indennizzo*).
7. Detti importi verranno aggiornati con cadenza biennale attraverso apposito atto della Giunta Comunale.

Art.16. Cauzione

1. Il Comune richiede, a garanzia del regolare ripristino delle pavimentazioni stradali, una cauzione che, costituisce condizione essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Copia della ricevuta deve essere allegata alla domanda di autorizzazione ai lavori, di cui all'art. 3.

2. La cauzione viene restituita solo a seguito di sopralluogo effettuato dagli uffici competenti, non prima di sei mesi dalla avvenuta comunicazione di fine lavori, o di sei mesi per la verifica dei cedimenti (*eventi naturali come pioggia, condizioni meteo, gelo, ecc.*)
3. Per tutto il periodo intercorrente tra la comunicazione di fine lavori e la restituzione della cauzione, il concessionario è direttamente responsabile della manutenzione dello scavo e deve provvedere alla realizzazione degli eventuali ripristini ordinati dagli uffici competenti.
3. L'esonero del versamento della cauzione è previsto nei seguenti casi:
 - nel caso di costruzione o rifacimento di una rete di sottoservizi, quando il ripristino definitivo interessa l'intera sede stradale o per il marciapiede per tutta la sua lunghezza;
 - nel caso di strade di cui l'Amministrazione comunale abbia già programmato il rifacimento, invitando espressamente gli enti gestori di sottoservizi e i richiedenti a eseguire gli interventi di manomissione entro una data prefissata a cui essi si siano adeguati;
 - in casi particolari, da valutarsi di volta in volta, con provvedimento motivato della Giunta Comunale (*eventi eccezionali o imprevedibili*).
4. In base alla tipologia delle pavimentazioni, individuate al precedente art.15, vengono stabiliti i seguenti importi:
 - pavimentazione di tipo A : €- cm/ml 1,00
 - pavimentazione di tipo B : €- cm/ml 1,40
 - pavimentazione di tipo C : €- cm/ml 3,00
5. la determinazione dell'importo della cauzione è ottenuto moltiplicando la larghezza dello scavo per l'importo indicato al precedente comma (*esempio scavo di 50 cm di larghezza previsto per una strada di tipo A: € 1,00 x 50 cm.= € 50 ,00 importo da versare quale cauzione*).
6. Detti importi verranno aggiornati con cadenza biennale attraverso apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 17. Procedura di risarcimento per danni a terzi o a cose

1. In caso di danni a terzi o a cose, causati dai lavori o dalle opere eseguite sulla pubblica strada, e a seguito di denuncia di danno presentati presso il Comune, gli Uffici competenti che ricevono la denuncia trasmettono senza indebito ritardo al Cittadino denunciante i dati comunicati dal concessionario a cui rivolgersi per la relativa apertura della pratica, in base ad atto di assunzione di responsabilità.

Art. 18. Sicurezza dell'intersezione delle strade private sulla pubblica via.

1. Al fine di garantire un accesso in sicurezza sulla pubblica via, e al fine di prevenire eventuali pericoli causati dal manto stradale, le strade private devono essere 'messe in sicurezza'.
2. Al riguardo la pavimentazione delle strade private deve essere sullo stesso piano della pubblica via di accesso, con una corretta pendenza se in discesa o in salita e che non comprometta la sicurezza di persone e veicoli in transito sull'intersezione.

Capo V. Sanzioni.

Art. 19. Sanzioni.

1. Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge e di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 5, relativamente al nominativo della ditta esecutrice dei lavori, se l'impresa esecutrice risultasse diversa da quella comunicata si applicherà una penale pari ad € 500,00

2. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori potrà dare luogo a revoca immediata dell'autorizzazione, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dall'Amministrazione Comunale anche su segnalazione, a mezzo di verbale, da parte del comando di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli scavi aperti, a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo della cauzione prestata

La ritardata ultimazione dei lavori, entro i termini previsti, comporterà l'applicazione di una penale.

L'importo della penale è stabilito in €. 80,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 20. Misure prescrittive

1. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure nel corso dei lavori e delle opere, oltre a comminare la sanzione, fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.

2. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 450, per ogni giorno di ritardo dalla prescrizione al giorno del controllo per l'adempimento delle prescrizioni stesse.

Art. 21. Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

2. Il Comune è individuato come Autorità competente per l'accertamento e la contestazione delle violazioni attraverso l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Locale.

Art. 22. Abrogazione

E' abrogato ogni precedente regolamento comunale che disciplina la medesima materia.

ALLEGATO

(FAC-SIMILE della domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. art. 3)

**COMUNE DI CASSOLNOVO
SPETT.LE UFFICIO TECNICO**

DOMANDA DI INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO

La/il Sottoscritt a/o

COGNOME

NOME

Nat a/o a

, il

Residente a

(Prov.

)

In

nr. civ.

CHIEDE S.V.

Di intervenire sul suolo pubblico per i seguenti motivi:

Il sottoscritto comunica che per l'esecuzione dei lavori ha incaricato la ditta / impresa

Denominazione

C.F.:

Partita IVA:

Sede legale:

recapiti telefonici:

indirizzo email:

-tempi di esecuzione dei lavori:

-dimensioni dell'area da manomettere;

-localizzazione dell'area oggetto della manomissione;

-la profondità degli scavi e le modalità di ripristino con materiali, dimensioni e spessori in conformità al Regolamento di manomissione del Comune di Cassolnovo;

SI ALLEGA ALLA DOMANDA:

- a)-ricevuta dell'indennità determinata in €._____;
- b)- ricevuta di avvenuto deposito cauzionale di €._____
- c)-planimetria , in duplice copia, in scala non inferiore a 1:2000, che riporti l'esatta indicazione del luogo dove le opere di manomissione saranno eseguite;
- d)-un disegno esplicativo dei lavori, oltre alla planimetria con individuazione delle zone di intervento;
- e)-dichiarazione in cui il richiedente si assume la responsabilità nel caso di danni a terzi e a cose, e si impegna ad assolvere e rispettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento nel corso dell'esecuzione dei lavori di manomissione, nonché alle norme di Legge e altri Regolamenti che possono avere attinenza con la richiesta presentata ed a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento autorizzativo;
- f)-eventuale parere dell'Ente gestore del servizio;

INFORMATIVA DEL COMUNE

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, si informa S.V. che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi per il danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose, autoveicoli sia durante il corso dei lavori sia successivamente durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio o per la cattiva esecuzione del ripristino, in relazione alla sicurezza stradale o al mancato rispetto delle norme del codice della strada.

Luogo, data

FIRMA DEL RICHIEDENTE